



REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## REGIONE DEL VENETO

Venezia, lunedì 22 dicembre 2014

Anno XLV - N. 121

### PARTE PRIMA

#### LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

#### **LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2014, n. 40**

Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2013. .... 1

#### **LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2014, n. 41**

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014. ... 7

#### **Direzione - Redazione**

Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905

Sito internet: <http://bur.regione.veneto.it> e-mail: [uff.bur@regione.veneto.it](mailto:uff.bur@regione.veneto.it)

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

**PARTE PRIMA****LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 288780)

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2014, n. 40

**Rendiconto generale della regione per l'esercizio finanziario 2013.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

**Art. 1****Conto del bilancio**

1. È approvato il Conto del bilancio della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2013, di cui all'articolo 54, comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, allegato alla presente legge, secondo le risultanze indicate negli articoli seguenti.

**Art. 2****Entrate di competenza dell'esercizio 2013**

1. Le Entrate derivanti da:

- entrate tributarie;
- contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti;
- entrate extra tributarie;
- alienazioni, trasformazione di capitale, riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale;
- mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;
- contabilità speciali;

accertate nell'esercizio finanziario 2013 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano:

complessivamente stabilite in	Euro	14.084.010.222,19
delle quali sono state riscosse per	Euro	11.737.019.161,32
e sono rimaste da riscuotere per	Euro	2.346.991.060,87

**Art. 3****Spese di competenza dell'esercizio 2013**

1. Le spese per:

- gli organi istituzionali, le relazioni istituzionali, la solidarietà internazionale, la sicurezza e l'ordine pubblico, le risorse umane e strumentali;

- l'agricoltura e lo sviluppo rurale;
- lo sviluppo del sistema produttivo e delle piccole e medie imprese, il lavoro, l'energia, il commercio, commercio estero, promozione economica e fieristica, il turismo;
- gli interventi per le abitazioni;
- la tutela del territorio, le politiche per l'ecologia, la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, il ciclo integrato delle acque, la protezione civile, la mobilità regionale;
- l'edilizia speciale pubblica, la tutela della salute, gli interventi sociali;
- la cultura, l'istruzione e la formazione, lo sport ed il tempo libero;
- i fondi indistinti, rimborsi e partite compensative dell'entrata, gli oneri finanziari e le partite di giro;

impegnate nell'esercizio 2013 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano:

complessivamente stabilite in	Euro	13.870.547.524,65
delle quali sono state pagate per	Euro	10.881.990.152,62
e sono rimaste da pagare per	Euro	2.988.557.372,03

#### **Art. 4**

#### **Residui attivi dell'esercizio 2012 e precedenti**

1. I residui attivi provenienti dagli esercizi 2012 e precedenti e riportati a nuovo nell'esercizio 2013:

risultavano determinati in	Euro	9.573.607.813,79
dei quali nell'esercizio 2013 sono stati riscossi per	Euro	5.869.077.171,06
sono stati complessivamente riaccertati in più per	Euro	0,42
sono stati complessivamente riaccertati in meno per	Euro	378.665.083,13
e sono rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2013 per	Euro	3.325.865.560,02

#### **Art. 5**

#### **Residui passivi dell'esercizio 2012 e precedenti**

1. I residui passivi provenienti dagli esercizi 2012 e precedenti e riportati a nuovo nell'esercizio 2013:

risultavano determinati in	Euro	11.461.201.653,73
dei quali nell'esercizio 2013 sono stati pagati per	Euro	6.790.491.516,11
sono stati complessivamente riaccertati in meno per	Euro	283.359.738,17
e sono rimasti da pagare al 31 dicembre 2013 per	Euro	4.387.350.399,45

#### **Art. 6**

#### **Residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2013**

1. I residui attivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013, risultano complessivamente stabiliti nelle seguenti somme:

- somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2013 (articolo 2)	Euro	2.346.991.060,87
- somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4)	Euro	3.325.865.560,02

Totale residui attivi al 31 dicembre 2013

Euro 5.672.856.620,89

**Art. 7****Residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2013**

1. I residui passivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013, risultano complessivamente stabiliti nelle seguenti somme:

- somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2013 (articolo 3)	Euro 2.988.557.372,03
- somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5)	Euro 4.387.350.399,45
<b>Totale residui passivi al 31 dicembre 2013</b>	<b>Euro 7.375.907.771,48</b>

**Art. 8****Situazione di cassa**

1. La situazione di cassa dell'esercizio 2013 è determinata come segue:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2012	Euro 1.173.512.530,31
Riscossioni dell'esercizio 2013:	
- in conto residui	Euro 5.869.077.171,06
- in conto competenza	Euro 11.737.019.161,32 Euro 17.606.096.332,38
	<b>sommano Euro 18.779.608.862,69</b>
Pagamenti dell'esercizio 2013:	
- in conto residui	Euro 6.790.491.516,11
- in conto competenza	Euro 10.881.990.152,62 Euro 17.672.481.668,73
<b>Fondo di cassa al 31 dicembre 2013</b>	<b>Euro 1.107.127.193,96</b>

**Art. 9****Situazione amministrativa**

1. È accertato nella somma di euro 595.923.956,63 il saldo finanziario negativo alla fine dell'esercizio 2013, come risulta dalla seguente situazione amministrativa:

**ATTIVO**

Entrate accertate nell'esercizio 2013	Euro 14.084.010.222,19
Diminuzione dei residui attivi provenienti dall'esercizio 2012 e precedenti:	
- accertati al 1° gennaio 2013	Euro 9.573.607.813,79
- accertati al 31 dicembre 2013	Euro 9.194.942.731,08 Euro -378.665.082,71
<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>Euro 13.705.345.139,48</b>

**PASSIVO**

Saldo finanziario negativo accertato alla chiusura dell'esercizio 2012	714.081.309,63
Spese impegnate nell'esercizio 2013	Euro 13.870.547.524,65
Diminuzione residui passivi provenienti dall'esercizio 2012 e precedenti:	
- accertati al 1° gennaio 2013	Euro 11.461.201.653,73
- accertati al 31 dicembre 2013	Euro 11.177.841.915,56 Euro -283.359.738,17
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>Euro 14.301.269.096,11</b>
Saldo finanziario negativo dell'esercizio 2013	Euro -595.923.956,63
<b>TOTALE A PAREGGIO DELL'ATTIVO</b>	<b>Euro 13.705.345.139,48</b>

**Art. 10**  
**Conto patrimoniale**

1. È approvato il conto generale del patrimonio per l'esercizio finanziario 2013 di cui all'articolo 54, comma 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, allegato alla presente legge.

---

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 dicembre 2014

Luca Zaia

---

**INDICE**

Art. 1 - Conto del bilancio

Art. 2 - Entrate di competenza dell'esercizio 2013

Art. 3 - Spese di competenza dell'esercizio 2013

Art. 4 - Residui attivi dell'esercizio 2012 e precedenti

Art. 5 - Residui passivi dell'esercizio 2012 e precedenti

Art. 6 - Residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2013

Art. 7 - Residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2013

Art. 8 - Situazione di cassa

Art. 9 - Situazione amministrativa

Art. 10 - Conto patrimoniale

(Gli allegati relativi alla presente legge saranno pubblicati in un successivo apposito supplemento al Bollettino ufficiale, *ndr*)

**Dati informativi concernenti la legge regionale 22 dicembre 2014, n. 40**

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Struttura di riferimento

**1. Procedimento di formazione**

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Roberto Ciambetti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 1 luglio 2014, n. 15 /ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 16 luglio 2014, dove ha acquisito il n. 449 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 11 dicembre 2014;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Costantino Toniolo ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 17 dicembre 2014, n. 42.

**2. Relazione al Consiglio regionale**

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Costantino Toniolo, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

i progetti di legge relativi al rendiconto 2013 e all'assestamento del bilancio di previsione 2014 sono strettamente legati tra loro essendo il secondo, per così dire, alimentato dal primo; conseguentemente relazionerò in abbinata su entrambi.

Nel corso del 2014 hanno visto la luce alcuni provvedimenti statali incrementativi del già elevato livello di impegno delle amministrazioni regionali al risanamento dei conti pubblici. In particolare, il decreto legge 66/2014 (convertito con legge 89/2014), ha introdotto un ulteriore contributo per le regioni a statuto ordinario di 500 milioni di euro (abbreviati d'ora innanzi in mln) per il 2014 e di 750 mln per il 2015-2017, sia in termini di indebitamento netto, sia in termini di saldo netto da finanziare.

Continuano, inoltre, sul bilancio regionale gli effetti delle numerose manovre di finanza pubblica susseguitesi dal 2008, alle quali gli enti territoriali hanno contribuito per circa il 20% degli interventi complessivi di riduzione della spesa. Le manovre di finanza pubblica hanno colpito le amministrazioni locali riducendone le entrate ed imponendo una riduzione anche delle spese, mentre per quelle centrali hanno provocato un aumento sia delle entrate che del livello della spesa.

Per la Regione del Veneto il progetto di legge di rendiconto dell'esercizio 2013 evidenzia un saldo finanziario negativo per 595,9 mln: a tale cifra si arriva sommando alla giacenza di cassa (1.107,1 mln) i residui attivi (5.672,8 mln) e sottraendo i residui passivi (7.375 mln).

Le spese a destinazione vincolate da riscrivere nel bilancio 2014 ammontano a 1.369,5 mln: si tratta di risorse statali, comunitarie con vincolo di destinazione o regionali riscrivibili per esplicita disposizione di legge; le più significative sono i 264 mln per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, i 175 mln per l'istruzione e la formazione, i 117 mln per la tutela della salute, gli 84 mln per la tutela del territorio.

Di conseguenza il disavanzo complessivo ammonta a 1.992,4 mln.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 12 e 21 della legge regionale di contabilità, n. 39/2001, tale disavanzo deve trovare immediata copertura nel bilancio in cui è iscritto: il progetto di legge di assestamento 2014 autorizza quindi la Giunta regionale a contrarre ulteriori prestiti - oltre a quelli già autorizzati dalla legge di bilancio (legge regionale 12/2014, articolo 7) - d'importo non superiore a 215,2 mln €.

L'autorizzazione definitiva alla contrazione di mutui e prestiti nell'esercizio 2014 - ovvero il “limite massimo del ricorso al mercato finanziario”, che l'articolo 1 della legge regionale 11/2014 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014) fissava in 2.029,6 mln - ammonta a complessivi 2.244,9 mln in quanto comprende 252,5 mln destinati alla copertura di nuovi investimenti per l'anno 2014.

Il progetto di legge di assestamento può inoltre autorizzare variazioni negli stanziamenti di entrata e di spesa ritenute opportune in relazione all'andamento delle politiche regionali; può trattarsi di sole operazioni compensative tra stanziamenti già allocati a bilancio: ciò significa che non è possibile dar vita a nuove linee di spesa.

Per quanto concerne l'entrata, le variazioni riguardano il minor gettito dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile (-5 mln), i minori introiti dalla gestione dei canoni da demanio idrico (-5,97 mln), i maggiori introiti relativi alle attività di accertamento e/o riscossione coattiva dell'addizionale Irpef (+3 mln) e dell'Irap (+20 mln).

Queste le più significative variazioni sul fronte della spesa:

- una riduzione degli oneri finanziari su mutui e prestiti obbligazionari (-16,5 mln), dovuta al favorevole andamento dei tassi d'interesse;
- una minor spesa (-10 mln) relativa al cofinanziamento regionale di parte corrente per la realizzazione di programmi ed inizia-

tive comunitarie 2014-2020, dovuta alla mancata approvazione dei piani operativi regionali e conseguente avvio delle iniziative previste;

- una maggior spesa (+40 mln) per far fronte alle cause passate in giudicato relative a “Lodo Astaldi Spa” (9,5 mln) e “Arbitrato Net Engineering Spa del 27/5/14” (30,5 mln);
- maggiori trasferimenti alle amministrazioni pubbliche (+2 mln) per realizzare interventi di adeguamento della rete viaria trasferita;
- maggior trasferimento (+5,5 mln) a favore dell’attività di formazione professionale;
- maggiori risorse per il settore primario e i sussidi agli allevatori (+2 mln);
- maggior finanziamento a favore del trasporto pubblico locale (+2,5 mln);
- maggiori risorse per sviluppare il sistema informativo regionale (+3 mln);
- maggiori risorse per il settore della cultura (+1,5 mln).

Sono state inoltre apportate delle variazioni compensative tra diverse linee di spesa autorizzate dalle rispettive leggi regionali.

È utile annotare, poi, che l’articolato del progetto di legge prevede una specifica disposizione che, nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità e dell’adeguamento al d.lgs. 118/2011, introduce i primi adempimenti per un progressivo adeguamento alle disposizioni di tale decreto che vanno ad apportare alcune modifiche alla citata legge regionale 39/2001.

Ritengo infine di dover assegnare il giusto rilievo al parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti della Regione: mentre per quanto concerne il rendiconto esso non è stato reso perché due componenti erano decaduti, relativamente all’assestamento il parere è stato espresso entro i 15 giorni previsti dalla legge regionale 47/2012 (articolo 23); ed è stato favorevole, a motivo della “coerenza interna, congruità ed attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti”, nonché della “coerenza esterna ed in particolare (del)la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i limiti disposti per il Patto di stabilità e le norme relative al concorso degli enti alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica”.

La Prima commissione consiliare ha effettuato le consultazioni generali il 2 dicembre 2014; successivamente, acquisiti i pareri delle altre commissioni, ha concluso i propri lavori in ordine ai due progetti di legge nella seduta di giovedì 11 dicembre 2014, approvandoli a maggioranza.

La Prima Commissione consiliare, nella seduta di giovedì 11 dicembre 2014, ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge approvandolo a maggioranza. Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari LV-LN-P, PDL-Fi per il Veneto, Nuovo Centro Destra, Unione Nordest, hanno espresso voto contrario i rappresentanti dei gruppi consiliari PDV, Misto.”.

### 3. Struttura di riferimento

- Sezione ragioneria

(Codice interno: 288781)

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2014, n. 41

**Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

**Articolo 1**

1. Con la presente legge è approvato l'assestamento del bilancio regionale per l'esercizio 2014 sulla base delle definitive risultanze contabili relative all'esercizio 2013, secondo quanto indicato nei successivi articoli.

**Articolo 2**

1. Ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, il saldo finanziario negativo risultante alla chiusura dell'esercizio 2013 è determinato in euro 595.923.956,63. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.

2. Il fondo iniziale di cassa è rideterminato in euro 1.107.127.193,96.

3. I residui attivi e passivi sono rideterminati negli importi singoli e complessivi riportati nell'allegata Tabella A.

**Articolo 3**

1. L'importo complessivo delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui all'allegata Tabella G, è definitivamente determinato in euro 1.396.516.204,14.

**Articolo 4**

1. Conseguentemente all'applicazione del saldo finanziario negativo, di cui all'articolo 2, e delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui all'articolo 3, il disavanzo di cui all'articolo 7 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 12, è rideterminato in euro 2.244.940.160,77.

Di detto ammontare è dato riscontro:

a) per euro 252.500.000,00 nell'allegato "Quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all'indebitamento autorizzato" alla legge regionale 2 aprile 2014, n. 12;

b) per euro 1.992.440.160,77 nella Tabella F "Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2014 per spese di investimento da finanziarsi mediante ricorso all'indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati", allegata alla presente legge.

2. Per far fronte al maggior disavanzo determinatosi a seguito dell'applicazione delle definitive risultanze contabili relative all'esercizio 2013, la Giunta regionale è autorizzata per l'anno 2014 a contrarre prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, d'importo complessivo non superiore ad euro 215.252.996,20 (upb E0174) alle medesime condizioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 12.



3. L'onere annuale relativo all'ammortamento di cui al comma 2, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 9.862.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2015 e 2016 nella parte spesa del bilancio pluriennale 2014-2016 (upb U0199).

4. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 1 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11, è rideterminato in complessivi euro 2.244.940.160,77, al netto di quanto necessario al rifinanziamento dell'estinzione di prestiti in ammortamento.

#### Articolo 5

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 2014, di cui alla Tabella n. 1 annessa alla legge regionale 2 aprile 2014, n. 12, sono apportate le seguenti variazioni come da Tabella B "Variazioni allo stato previsionale dell'entrata 2014":

	Competenza	Cassa
Variazione netta:	229.482.996,20	811.374.088,91

#### Articolo 6

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 di cui alla Tabella n. 2 annessa alla legge regionale 2 aprile 2014, n. 12 sono apportate le seguenti variazioni come da Tabella C "Variazioni allo stato previsionale della spesa 2014":

	Competenza	Cassa
Variazione netta:	175.282.316,50	811.374.088,91

2. Resta determinata in euro 54.200.679,70 l'eccedenza della variazione netta di competenza dello stato di previsione dell'entrata, rispetto a quella dello stato di previsione della spesa, per effetto dell'iscrizione, avvenuta nel bilancio di previsione 2014 con atti amministrativi ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge regionale 29 novembre 2001, n.39, dell'utilizzo del risultato di amministrazione vincolato determinato dall'accertamento delle entrate, nell'esercizio 2013, corrispondenti all'intero importo del finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate, nonché la premialità di cui all'art. 1 comma 234 della legge 147/2013, di cui non è stato possibile far luogo all'impegno nel relativo anno di riferimento.

3. In considerazione delle variazioni della spesa di cui al comma 1, la Tabella A allegata alla legge regionale 2 aprile 2014, n. 11, riguardante gli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è modificata ed integrata per effetto delle variazioni indicate nell'Allegata tabella D "Variazione alla Tabella A della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 "Rifinanziamento di leggi settoriali di spesa".

#### Articolo 7

1. Nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità e dell'adeguamento al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", sono apportate le seguenti modifiche alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

2. Alla fine del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, sono aggiunte le parole: *"tenendo distinta la quota del saldo medesimo determinata da economie di spesa correlate ad entrate vincolate a specifica destinazione, dalla quota dello stesso determinata dalla mancata stipulazione di mutui e prestiti già autorizzati."*

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, è aggiunto il seguente:

"2 bis. Al fine di recepire quanto previsto all'articolo 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", i capitoli di spesa del bilancio regionale sono ripartiti in articoli corrispondenti al quarto livello del Piano dei Conti integrato di cui all'Allegato n. 6/1 del medesimo decreto legislativo."

4. Dopo l'articolo 15 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, è inserito il seguente:

*"Art. 15 bis  
Gestione provvisoria.*

1. *La gestione provvisoria del bilancio è attuata nel rispetto dei principi stabiliti al punto 8 dell'Allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."*

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2015.

### **Articolo 8**

1. Al fine dell'adeguamento della gestione dei residui passivi al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", per l'esercizio 2014 non trova applicazione quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 51 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

### **Articolo 9**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

---

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 dicembre 2014

Luca Zaia

---

### **INDICE**

Articolo 1  
Articolo 2  
Articolo 3  
Articolo 4  
Articolo 5  
Articolo 6  
Articolo 7  
Articolo 8  
Articolo 9